

Rev. 1911

Oggetto: direttiva sulle modalità attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, in vigore dal 26 marzo 2020 in relazione alle notizie di reato di cui all'art. 650 c.p. con riferimento alle violazioni del D.L. n. 6/2020, pervenute alla Procura della Repubblica a far data dal 23 febbraio 2020, da sole o in concorso con altri reati

Il Procuratore della Repubblica

rilevato che appare necessario disciplinare la materia relativa alle notizie di reato di cui all'art. 650 c.p. con riferimento alle violazioni del D.L. n. 6/2020, pervenute alla Procura della Repubblica a far data dal 23 febbraio 2020, da sole o in concorso con altri reati;

che l'**art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, ha previsto, per sanzionare le violazioni alle restrizioni in materia di mobilità e circolazione delle persone dallo stesso disposte, la seguente autonoma fattispecie di reato "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale";

che peraltro, con **Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19**, in vigore dal 26 marzo 2020, la **previsione è stata abrogata** (con l'esplicito riferimento all'articolo 5) ed è stata introdotta una nuova norma sanzionatoria di carattere amministrativo all'**art. 4**: "*Salvo che il fatto sia punito come delitto dalla legge penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3...*";

che le violazioni (comprese quelle che per brevità non sono state qui riportate) sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le sanzioni sono irrogate **dal Prefetto** per le violazioni delle misure di cui all'art. 2 comma 1 e dalle Autorità che le hanno disposte per le violazioni delle misure di cui all'art. 3. Inoltre il comma 6 dispone "*salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), o comunque più grave reato (es. epidemia quale diffusione dolosa di germi patogeni), la violazione della misura di cui all'art. 1 comma 2 lettera e), ossia "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus", è punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 (il quale prevede un aumento di pena, sia con riferimento all'arresto che all'ammenda, che si applica solo ai reati commessi a partire dal 26 marzo 2020, mentre per la violazione della quarantena obbligatoria commessa tra il 23 febbraio 2020 e il 25 marzo 2020 si ritiene applicabile l'art. 260 T.U. leggi sanitarie ma con la pena originaria).*

Osservato che il comma 8 del D.L. 19/2020 dispone infine "*Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 101 e 102 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507*"

atteso che l'art. 101 **D.Lgs. 507/1999** riguarda i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, l'**art. 102** dispone "Nei casi previsti dall'articolo 100 comma 1 (ossia quando le sanzioni penali sono sostituite con sanzioni amministrative), l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione, all'autorità amministrativa competente, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. L'intervento normativo rappresenta dunque un'ipotesi di **depenalizzazione a far data dal 23 febbraio 2020**, ovvero di esclusione dell'intervento sanzionatorio penale (prima espressamente previsto) a favore dell'introduzione di una sanzione amministrativa per le medesime condotte.

Inoltre, la disciplina transitoria di cui allo stesso art. 4 estende l'applicazione della sanzione amministrativa (ancorché in misura ridotta) ai trasgressori che abbiano commesso i fatti anche prima dell'entrata in vigore del decreto, ovvero a partire dal 23 febbraio u.s.

Dato atto che in data 26 marzo 2020 lo scrivente ha già inviato una nota con la quale, proprio in considerazione di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19, invitava *“per ragioni di economia e rapidità ... le Autorità in indirizzo a far trasmettere direttamente alle Prefetture (ora) competenti gli atti relativi alle violazioni accertate nel periodo 23 febbraio – 25 marzo 2020 che non siano state ancora riferite a questa Autorità giudiziaria”*, e considerato che le notizie di reato ex art. 650 c.p. in relazione all'art.3 co 4 D.L. n. 6/2020, assegnate a tutti i Sostituti in quote uguali, ad integrazione del proprio provvedimento in data 26 marzo 2020:

DISPONE

1) Quanto alle notizie di reato qui pervenute e **già iscritte**, in applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 507/1999, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi saranno trasmessi all'autorità amministrativa competente, ossia il Prefetto.

Ciò in applicazione dell'art.102, comma 2, D.Lgs. n.507/1999, richiamato dall'art. 4, comma 8 del D.L. n.19/2020, per il quale *“Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”*

Le singole Segreterie dei magistrati redigeranno, per ciascun magistrato assegnatario, elenchi in duplice copia dei procedimenti di cui è stato disposto l'invio degli atti al Prefetto. Una copia sarà restituita dalle singole Prefetture quale attestazione di ricevuta.

Nel caso di notizie di reato che contengano sia fatti rientranti nella fattispecie depenalizzata, sia altri reati contestualmente commessi (ad esempio resistenza a pubblico ufficiale, reati di falso, trasporti illeciti di rifiuti, lesioni colpose ecc..) sarà necessario effettuare separazione e stralcio del procedimento da trasmettere al Prefetto, con relativa copia degli atti, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma 4 D.L. 23.2.2020 n. 6, trattenendo agli atti copia del provvedimento di trasmissione.

Per queste ragioni e al fine di evitare un'inutile duplicazione di attività, **si chiede (o si rinnova la richiesta) che le eventuali notizie di reato già acquisite da codesti Comandi e non ancora**

trasmesse a questo Ufficio siano direttamente inoltrate all'Autorità amministrativa divenuta competente a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, ossia al Prefetto.

In questo modo, come rilevato, si eviterà un'inutile duplicazione di attività, posto che l'inoltro di eventuali comunicazioni di notizie dei reati ormai depenalizzati non avrà altro esito se non rendere doveroso a questo Ufficio di trasmetterle alla Prefettura

2) Quanto alle notizie di reato pervenute con cartaceo e tramite PORTALE NDR o solo con PORTALE NDR, ma **non ancora iscritte**, una volta effettuata la corretta qualificazione giuridica dei fatti e che il reato rientri tra quelli depenalizzati, saranno trasmesse all'**Ufficio Iscrizioni** che, anziché accettare l'annotazione preliminare e procedere all'iscrizione, provvederà a RESPINGERLA sulla pagina di SICP dedicata alle "*Annotazioni preliminari da portale*" con causale "depenalizzazione ex art. 4 co 8 DL n. 19/2020".

Tale operazione consentirà di definire il procedimento di iscrizione dell'annotazione preliminare su SICP e di comunicare alle Forze dell'Ordine il rigetto dell'annotazione medesima.

Agli atti dell'Ufficio le singole Segreterie dei magistrati conserveranno per ogni procedimento trasmesso solo la copia della nota di rigetto.

Qualora la notizia di reato contenga, oltre al reato depenalizzato, anche altri reati, il P.M. disporrà esclusivamente l'iscrizione del reato, ovvero dei reati, di competenza della Procura, disponendo l'effettuazione di copia degli atti che trasmetterà al Prefetto per l'ipotesi depenalizzata, trattenendo copia del relativo provvedimento nel fascicolo principale.

Nell'annotazione preliminare verrà annotata la trasmissione al Prefetto degli atti riguardanti il reato depenalizzato.

Ringrazio per la collaborazione.

Con richiesta ai signori Questori, ai signori Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e ai signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di diramare la nota in argomento ai diversi Uffici e Comandi di rispettiva pertinenza.

Si dispone la pubblicazione sul sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.

Vercelli, 7 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Pier Luigi Pianta

